



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 maggio 2019
(OR. en)

9116/19

JAI 490
COPEN 200
CYBER 153
DROIPEN 79
JAIEX 75
ENFOPOL 229
DAPIX 177
EJUSTICE 63
MI 420
TELECOM 211
DATAPROTECT 142
USA 33
RELEX 468

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la partecipazione ai negoziati su un secondo protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (STCE n. 185)

DECISIONE (UE) 2019/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati
su un secondo protocollo addizionale
alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica
(STCE n. 185)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16 e l'articolo 82,
paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'8 giugno 2017 il Comitato della Convenzione sulla criminalità informatica (T-CY), composto dagli Stati Parte della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (STCE n. 185) ha approvato il mandato per la preparazione del secondo protocollo addizionale di tale Convenzione.
- (2) Il mandato per la preparazione di un secondo protocollo addizionale include i seguenti elementi di riflessione: disposizioni per una mutua assistenza giudiziaria più efficiente (un sistema semplificato per le richieste di mutua assistenza giudiziaria per quanto riguarda le informazioni relative agli abbonati; ordini di produzione internazionali; cooperazione diretta fra le autorità giudiziarie per quanto riguarda le richieste di mutua assistenza giudiziaria; indagini congiunte e squadre investigative comuni; richieste in lingua inglese; audizioni audio/video di testimoni, persone offese ed esperti; procedure d'emergenza di mutua assistenza giudiziaria); disposizioni che consentano la cooperazione diretta con i fornitori di servizi in altre giurisdizioni per quanto riguarda le richieste di informazioni sugli abbonati, le richieste di conservazione e le richieste d'emergenza; un quadro più chiaro e maggiori garanzie in relazione alle prassi esistenti di accesso transfrontaliero ai dati; tutele, compresi requisiti in materia di protezione dei dati.
- (3) L'Unione ha adottato norme comuni che si sovrappongono in larga misura agli elementi previsti presi in considerazione per il secondo protocollo addizionale.

Tali norme comuni includono in particolare un ampio insieme di strumenti per facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale¹, per garantire norme minime in materia di diritti procedurali², così come tutele in materia di protezione dei dati e della vita privata³.

-
- ¹ Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C197 del 12.7.2000, pag. 1); regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138); regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53); decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1); decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42); direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag.1).
- ² Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1); direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1); direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1); direttiva (EU) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1); direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).
- ³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

- (4) La Commissione ha presentato inoltre proposte legislative per un regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale e per una direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali, che istituiscono ordini europei di produzione e di conservazione transfrontalieri vincolanti da indirizzare direttamente a un rappresentante di un prestatore di servizi in un altro Stato membro.
- (5) Il secondo protocollo addizionale può pertanto incidere su norme comuni dell'Unione o modificarne la portata.
- (6) L'articolo 82, paragrafo 1, e l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabiliscono le competenze dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale così come in quello della protezione dei dati e della vita privata. Per proteggere l'integrità del diritto dell'Unione e assicurare coerenza tra le norme di diritto internazionale e il diritto dell'Unione, è necessario che l'Unione partecipi ai negoziati relativi al secondo protocollo addizionale.

- (7) Il secondo protocollo addizionale dovrebbe includere le necessarie disposizioni di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, fra cui il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, del domicilio e delle comunicazioni di cui all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 della Carta, il principio di non discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa di cui all'articolo 48 della Carta e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene di cui all'articolo 49 della Carta. Gli Stati membri dovrebbero applicare il secondo protocollo addizionale conformemente a tali diritti e principi.
- (8) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e ha espresso un parere il 2 aprile 2019².
- (9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

¹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

² Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

- (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, il secondo protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (STCE n. 185).
2. I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell'addendum della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è nominata negoziatore dell'Unione.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il Gruppo "Cooperazione in materia penale" (COPEN) e conformemente alle direttive contenute nell'addendum della presente decisione, fatte salve le direttive che il Consiglio può successivamente impartire alla Commissione.

La Commissione riferisce al Consiglio in merito allo svolgimento e all'esito di ogni sessione negoziale. Se del caso o su richiesta del Consiglio la Commissione redige una relazione scritta.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio
Il presidente
